

**DELIBERAZIONE 5 DICEMBRE 2023**

**571/2023/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ISTANZA SUL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE  
RELATIVO ALL'IMPIANTO ESSENZIALE FIUMESANTO, PER L'ANNO 2022**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1275<sup>a</sup> riunione del 5 dicembre 2023

**VISTI:**

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 342/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 459/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2016, 609/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 609/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2016, 803/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 803/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2019, 268/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 268/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2022, 663/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 663/2022/R/eel);
- la comunicazione di EP PRODUZIONE S.p.A. (di seguito anche: EP PRODUZIONE), del 1 agosto 2018, prot. Autorità 23168, del 2 agosto 2018 (di seguito: prima comunicazione EP Produzione);

- la comunicazione di EP PRODUZIONE, del 12 dicembre 2018, prot. Autorità 35519, del 13 dicembre 2018 (di seguito: seconda comunicazione EP Produzione);
- la comunicazione di EP PRODUZIONE, dell'11 giugno 2019, prot. Autorità 15536, di pari data (di seguito: terza comunicazione EP Produzione);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 5 aprile 2023, prot. Autorità 24082, di pari data (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna, del 23 ottobre 2023, prot. Autorità 66359, del 24 ottobre 2023 (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la comunicazione di EP PRODUZIONE, del 25 ottobre 2023, prot. Autorità 66751, di pari data (di seguito: quarta comunicazione EP Produzione);
- la comunicazione di EP PRODUZIONE, del 25 ottobre 2023, prot. Autorità 66798, di pari data (di seguito: quinta comunicazione EP Produzione).

**CONSIDERATO CHE:**

- con le deliberazioni 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel, l'Autorità ha avviato procedimenti per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95, e dell'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volte a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all'ingrosso dell'energia e del mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull'andamento dei mercati energetici;
- i procedimenti *ex* deliberazioni 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel hanno, tra l'altro, avuto ad oggetto l'impianto Fiumesanto di EP PRODUZIONE;
- come evidenziato con la deliberazione 609/2016/R/eel, che prevede l'avvio del processo per l'individuazione dell'eventuale regime di essenzialità da applicare alla capacità essenziale oggetto di procedimento, la regolazione sulle risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico *ex* deliberazione 111/06 rappresenta una forma di regolazione asimmetrica, di cui all'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, dato che le offerte attinenti alle menzionate risorse sono soggette a vincoli che limitano il potere di mercato dei relativi utenti nel MSD e contribuiscono a determinare condizioni competitive nello stesso;
- con la deliberazione 803/2016/R/eel, l'impianto Fiumesanto, essenziale per la sicurezza del sistema elettrico, è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi *ex* articolo 65 della deliberazione 111/06, sino al 31 dicembre 2020;
- con la prima, la seconda e la terza comunicazione EP Produzione, l'omonima società:
  - a) ha evidenziato che l'approvazione dei *Best Available Techniques Reference Documents* a livello comunitario richiede investimenti di adeguamento sull'impianto Fiumesanto (di seguito: investimenti di adeguamento);
  - b) ha presentato istanza di proroga del termine di applicazione del regime di reintegrazione all'impianto Fiumesanto, sino al termine dell'anno 2025 o sino al

termine antecedente in relazione al quale l'istanza medesima sia eventualmente accolta (di seguito anche: istanza di proroga);

- c) si è impegnata, per ciascun anno del periodo di ammissione (o il termine antecedente in relazione al quale l'istanza di proroga sia eventualmente accolta), a limitare volontariamente i costi fissi rilevanti ai fini della reintegrazione, al netto dei costi per ammortamento e remunerazione del capitale relativo agli investimenti di adeguamento, a un importo non superiore a quello indicato nella seconda comunicazione EP Produzione (di seguito: Impegno) e, in ogni caso, inferiore rispetto ai costi fissi complessivi dell'impianto definiti secondo i criteri della deliberazione 111/06;
- con la deliberazione 268/2019/R/eel, l'Autorità ha accolto l'istanza di proroga e l'Impegno proposti da EP PRODUZIONE, prevedendo che l'applicazione del regime di reintegrazione di cui all'articolo 65 per l'impianto Fiumesanto sia estesa sino al 31 dicembre 2024.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- il comma 63.1 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerarsi relativi alla deliberazione 111/06) prevede che Terna predisponga e pubblichi l'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema;
- il comma 63.11 stabilisce che l'utente del dispacciamento di un impianto di produzione essenziale per la sicurezza possa richiedere all'Autorità l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione;
- ai sensi del comma 63.13, l'Autorità determina con cadenza annuale un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione (di seguito anche: Corrispettivo) per ciascun impianto ammesso al regime di reintegrazione; detto Corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto medesimo e i ricavi allo stesso riconducibili con riferimento al periodo rispetto al quale l'impianto è inserito nell'elenco degli impianti essenziali; secondo quanto previsto dal comma 63.12, l'utente riceve da Terna il Corrispettivo nell'ipotesi che assuma un valore positivo, mentre lo paga a Terna nell'ipotesi che il relativo importo sia negativo;
- al fine di consentire la determinazione del Corrispettivo, relativo a uno specifico impianto ammesso al regime di reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato attinente all'impianto medesimo; secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la quarta comunicazione EP Produzione, come integrata dalla quinta comunicazione EP Produzione, l'omonimo utente ha presentato la documentazione di cui al precedente alinea per l'anno 2022, in relazione all'impianto Fiumesanto;
- ai fini del presente provvedimento, con la locuzione "costi fissi *benchmark*" si intende la somma tra l'importo dell'Impegno e i costi per ammortamento e remunerazione del

capitale relativo agli investimenti di adeguamento per l'anno 2022 di cui alla quarta e alla quinta comunicazione EP Produzione;

- il comma 65.22 prevede che i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nell'anno considerato risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti;
- con la prima comunicazione Terna, come modificata dalla seconda comunicazione Terna, l'omonima società ha inviato all'Autorità i tassi di indisponibilità degli impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi per l'anno di competenza 2022, tra cui l'impianto Fiumesanto; dalle suddette comunicazioni emerge, tra l'altro, che:
  - a) EP PRODUZIONE ha richiesto di modificare la metodologia per il calcolo del tasso di indisponibilità dell'impianto Fiumesanto in relazione all'anno 2022, per tenere conto di peculiarità dell'impianto nel citato anno (di seguito: metodologia alternativa);
  - b) il tasso di indisponibilità dell'impianto Fiumesanto calcolato da Terna con la metodologia alternativa per l'anno 2022 risulta in ogni caso inferiore rispetto ai diversi valori dell'indisponibilità media del triennio 2019-2021 determinati applicando, in relazione all'anno 2021, le metodologie (standard, non standard di Terna e non standard di EP Produzione) già descritte nella deliberazione per la determinazione dell'acconto del Corrispettivo dell'impianto Fiumesanto per l'anno 2021 (deliberazione 663/2022/R/eel).

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- che, al fine di consentire a Terna di acquisire risorse che possono contribuire a compensare almeno parzialmente le partite di segno negativo connesse all'applicazione del regime di reintegrazione agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, EP PRODUZIONE riconosca a Terna un acconto del Corrispettivo (di seguito anche: Acconto), con riferimento all'impianto Fiumesanto, ammesso al regime di reintegrazione per l'anno 2022, precisando che, in sede di determinazione del conguaglio del menzionato Corrispettivo, si terrà conto, tra l'altro, degli esiti delle verifiche sui tassi di indisponibilità e sulle relative metodologie di determinazione, di cui alla prima e alla seconda comunicazione Terna, nonché sui costi fissi e sugli importi delle voci che compongono il margine di contribuzione;
- determinare l'Acconto, per l'impianto Fiumesanto di EP PRODUZIONE, come pari alla differenza tra:
  - il margine di contribuzione risultante dalla documentazione di cui alla quarta e alla quinta comunicazione EP Produzione;
  - il minore valore tra l'importo dei costi fissi *ex* deliberazione 111/06 per l'anno 2022 riportati dall'utente del dispacciamento interessato nella menzionata documentazione e l'importo dei costi fissi *benchmark*

## **DELIBERA**

1. di prevedere che EP PRODUZIONE S.p.A. riconosca a Terna S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Fiumesanto, un acconto del corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2022, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di prevedere che EP PRODUZIONE S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 29 dicembre 2023;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna S.p.A. e ad EP PRODUZIONE S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

5 dicembre 2023

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*